



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot./AOODGAI/10566

Roma, 4 luglio 2012

Agli Uffici Scolastici Regionali delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
c.a.: Direttori Generali
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
c.a.: Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto. Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in fase di liquidazione di SAL o di fatture.

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine al comportamento che le Istituzioni Scolastiche devono osservare allorquando, dovendo procedere al pagamento di un corrispettivo per lavori, servizi o forniture, rilevano che il beneficiario è inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dell'agente di riscossione oppure, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, accertano un'omissione nel versamento dei contributi dovuti per legge.

Scopo della presente nota è offrire alle Istituzioni scolastiche alcune indicazioni di carattere giuridico e pratico in ordine al comportamento da tenere nelle ipotesi sopra considerate, in base alla normativa vigente, fermo restando l'obbligo di aggiornarsi periodicamente circa le ulteriori disposizioni in materia e di approfondire gli argomenti trattati consultando la normativa e le circolari in questa sede citate.

Inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Disciplina normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 48 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 sono state dettate le modalità di attuazione del citato art. 48-*bis*.

Il D.M. ha ribadito che i soggetti pubblici (tra cui devono intendersi ricomprese le Istituzioni Scolastiche), prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro¹, procedono alla verifica circa la sussistenza di eventuali obblighi di

¹ con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22 è stato chiarito che per il pagamento di prestazioni ricadenti nel campo dell'imposta sul valore aggiunto (quali normalmente sono le prestazioni legate all'esecuzione di lavori, servizi o forniture in favore di un'Istituzione scolastica), la soglia dei diecimila euro deve ritenersi al lordo dell'IVA.

versamento, derivanti dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, in capo al soggetto nei cui confronti devono effettuare il pagamento.

Per effettuare la predetta verifica, le Istituzioni scolastiche devono formulare apposita richiesta a Equitalia S.p.A.; in particolare deve essere preliminarmente comunicata a Equitalia S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona fisica incaricata di effettuare la verifica (operatore) nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, mediante una procedura di registrazione da effettuare sul portale www.acquistinretepa.it.

A fronte della registrazione, Equitalia S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica.

Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario del pagamento, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

Equitalia S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento o meno a carico del beneficiario.

a) Ipotesi in cui risulta un inadempimento.

Nel caso in cui risulti un inadempimento, Equitalia S.p.A. comunica all'Istituzione Scolastica, entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, l'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Con la stessa comunicazione Equitalia preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica nei confronti dell'Istituzione Scolastica dell'ordine di pagare il debito che ha verso il contraente, direttamente al concessionario del servizio di riscossione, fino a concorrenza del credito che Equitalia S.p.A. vanta verso lo stesso soggetto.

Nelle more della notifica del predetto ordine e per i trenta giorni successivi alla comunicazione di Equitalia S.p.A. sull'esistenza dell'inadempimento del beneficiario,

l'Istituzione Scolastica blocca il pagamento sino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

Decorsi i trenta giorni senza che sia intervenuta la più volte menzionata notifica, l'Istituzione Scolastica procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Se durante i trenta giorni e prima della notifica dell'ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia S.p.A. lo comunica prontamente all'Istituzione scolastica, indicando l'importo del pagamento che quest'ultima può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

b) Ipotesi in cui non risulta un inadempimento.

Se Equitalia S.p.A. risponde alla richiesta comunicando che non risulta un inadempimento del beneficiario ovvero non fornisce alcuna risposta entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, l'Istituzione Scolastica procede al pagamento nei confronti del beneficiario delle somme spettanti.

Inadempienza dei contraenti rispetto agli obblighi contributivi.

1. Disciplina normativa di riferimento.

Il documento unico di regolarità contributiva attualmente risulta disciplinato dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'art. 6 del Regolamento, per documento unico di regolarità contributiva si intende *“il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”*.

Il successivo comma 2 dell'art. 6 stabilisce che la regolarità contributiva, oggetto del documento unico di regolarità contributiva, *“riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture”*.

L'articolo 6, comma 3 del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico, fattispecie tra le quali rientra il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture).

Secondo quanto previsto con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, il DURC deve contenere, tra l'altro, *“la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura”* (art. 4, comma 2).

Spetta, dunque, alle singole stazioni appaltanti acquisire il DURC ogni qualvolta debba essere liquidato un importo a titolo di corrispettivo nei confronti di un appaltatore di lavori, servizi o forniture mentre spetta agli enti certificanti (INPS, INAIL e Cassa edile) indicare la motivazione o la specifica scopertura nel caso in cui un soggetto risulti non in regola con il versamento dei contributi.

2. Intervento sostitutivo.

Se una Pubblica Amministrazione, in occasione del pagamento di un SAL o di una fattura per lavori, forniture o servizi, riceve un DURC negativo dovuto all'irregolarità contributiva dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata nel DURC e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di lavori, la Cassa Edile .

Tanto è previsto dall'art. 4 del Regolamento intitolato *“intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore”* secondo cui *“nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4 [ndr: pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture], in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) [ndr: amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,*

soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti], *direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile*".

La norma non prevede limiti di importo. Deve, pertanto, ritenersi che l'**intervento sostitutivo** debba intervenire **qualunque sia l'entità dell'irregolarità** e che il criterio dello "scostamento non grave", previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente da una gara per "lievi" irregolarità, non trovi applicazione durante la fase di esecuzione del contratto.

Con circolare del Ministero e delle Politiche Sociali del 16 febbraio 2012 (che si allega) sono state individuate alcune modalità operative in ordine all'istituto dell'intervento sostitutivo. In particolare è stata chiarita la necessità di una comunicazione da parte della stazione appaltante nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili da inoltrare prima di procedere ai versamenti in sostituzione degli appaltatori *"al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti"*, ipotesi cui si potrebbe aggiungere il caso di regolarizzazione postuma da parte dell'impresa.

3. Ipotesi di mancata indicazione della scopertura sul DURC.

La giurisprudenza ha affrontato, in alcune occasioni, il caso di omessa indicazione nel DURC dell'importo relativo allo scostamento contributivo, ma solo con riferimento al momento della partecipazione alla gara di appalto.

In particolare secondo il TAR Campania², quando il DURC, per la sua incompletezza o mancata indicazione dell'importo degli insoluti, non consente di comprendere l'entità della violazione degli obblighi contributivi e, quindi, la dimensione della loro gravità, la stazione appaltante è tenuta a svolgere degli approfondimenti istruttori.

Successivamente il Consiglio di Stato³, ha modificato le conclusioni del Giudice di primo grado chiarendo che l'omissione contenuta nel DURC, non può di per sé determinare l'assoluta invalidità giuridica e quindi l'assoluta inutilizzabilità del documento stesso; ha

² T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 6 marzo 2009, n. 836.

³ Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5936.

aderito, poi, all'orientamento giurisprudenziale che porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano, in casi del genere, svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dovendo l'impresa interessata verificare le risultanze del DURC e quindi far presente al committente eventuali rettifiche prima della decisione dell'esclusione dalla gara .

Le conclusioni cui sono giunti gli organi di giustizia amministrativa possono, per analogia, estendersi all'ipotesi in cui sia stata omessa nel DURC l'indicazione degli importi relativi allo scostamento contributivo prodotto dall'impresa, al momento della presentazione della fattura, con la conseguenza che sarà cura della stazione appaltante -o dell'impresa a ciò sollecitata- scoprire l'effettivo ammontare degli importi evasi e sostituirsi nel pagamento di quanto dovuto.

Conclusioni ed indicazioni di carattere pratico.

Alla luce di quanto sin qui esposto, le Istituzioni scolastiche nella loro qualità di stazioni appaltanti sono invitate, prima di procedere alla corresponsione degli importi in occasione dei SAL o della presentazione delle fatture da parte dei contraenti, a:

per pagamenti di qualunque importo

- acquisire d'ufficio il DURC relativo all'impresa da pagare;
- laddove dal DURC sia emersa un'irregolarità contributiva, comunicare all'INPS, INAIL e/o Cassa edile l'intenzione di pagare in luogo dell'impresa;
- nel caso in cui manchi l'esatta indicazione degli importi mancanti, richiedere, direttamente, o per il tramite dell'impresa, all'INPS, INAIL e/o Cassa edile delucidazioni in ordine alle somme dovute;
- corrispondere all'INPS, INAIL e/o Cassa edile gli importi che il contraente avrebbe dovuto versare a titolo di contributi secondo i chiarimenti offerti dal Ministero e delle Politiche Sociali con circolare del 16 febbraio 2012 (che si allega) e secondo le modalità operative indicate dagli enti previdenziali;

solo nel caso di pagamenti per importi superiori a euro 10.000,00 al lordo dell'IVA

- effettuare la procedura di registrazione mediante il portale www.acquistinretepa.it;
- effettuare la verifica per comprendere se il beneficiario del pagamento è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a euro 10.000,00;
- nel caso di risposta negativa o di mancata risposta entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, procedere al pagamento;
- nel caso di risposta affermativa circa la sussistenza dell'inadempimento, non procedere al pagamento per trenta giorni in attesa della notifica di un ordine di effettuare il pagamento direttamente al concessionario del servizio di riscossione; in mancanza di notifica, trascorsi i trenta giorni procedere al pagamento.

Secondo quanto chiarito con la circolare del Ministero e delle Politiche Sociali del 16 febbraio 2012, nel caso di pagamento per importi superiori a euro 10.000,00 devono essere prioritariamente applicate le norme in materia di intervento sostitutivo con conseguente liquidazione degli importi da parte delle Istituzioni scolastiche in favore degli enti previdenziali più volte menzionati anche a fronte di eventuali contestuali inadempienze dei beneficiari rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento⁴.

F.to IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
- Annamaria Leuzzi -

⁴ per ogni ulteriore approfondimento in ordine agli argomenti trattati, si consiglia la consultazione, in aggiunta alla normativa ed alle circolari espressamente citate nella presente nota, di: circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009, n. 29; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011, n. 27/RGS.